

30 marzo 2020

Categorie: **Dichiarazione > IVA – Finanziaria > Covid - 19**

## Decreto “cura Italia”: più tempo per l’esercizio del diritto alla detrazione

Autore: **Nicola Forte**

L’art. 62, comma 1 del decreto 18/2020 – legge “cura Italia” prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute alle addizionali IRPEF. La disposizione sembra di agevole lettura ed interpretazione, ma in realtà sono sorti numerosi problemi operativi durante l’applicazione della stessa.

Alcun dubbi sono stati chiariti dal MEF con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di alcune FAQ. E’ stato così chiarito che il differimento degli adempimenti riguarda anche la dichiarazione di successione.

Gli adempimenti sospesi potranno essere posti in essere ora per allora entro il 30 giugno 2020. La previsione è contenuta del successivo comma 6 della disposizione in rassegna. In questo caso non potranno essere irrogate le relative sanzioni in quanto l’adempimento tributario dovrà considerarsi tempestivo.

E’ riconducibile nell’ambito degli adempimenti sospesi la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020. La disposizione in rassegna fa riferimento agli adempimenti aventi scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. La dichiarazione annuale avrebbe dovuto essere presentata il 30 aprile, quindi l’invio telematico potrà essere effettuato, a seguito della novella, entro il 30 giugno 2020.

Lo “*slittamento*” in avanti della predetta scadenza determina a sua volta il differimento di una serie di ulteriori adempimenti strettamente collegati all’invio del modello di dichiarazione. Ad esempio, risultano così conseguentemente estesi i termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

**Il diritto alla detrazione dell’Iva** - L’art. 19, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/1972 prevede che *“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al medesimo della nascita del diritto medesimo”*.

Al fine di comprendere quale sia il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione, la disposizione citata deve essere *“letta”* congiuntamente all’art. 25 del decreto Iva, la cui rubrica è *“Registrazione degli acquisti.”* Quest’ultima disposizione prevede che il contribuente debba registrare le fatture relative all’acquisto di beni e servizi anteriormente alla liquidazione periodica *“e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

Ad esempio, si consideri il caso in cui il contribuente abbia ricevuto e registrato una fattura relativa all’acquisto di una partita di merce nel mese di dicembre 2019. In tale ipotesi non sussistono dubbi sul fatto che la detrazione possa

essere correttamente esercitata nello stesso anno 2019, cioè nell'anno di ricezione e registrazione del documento.

Si supponga ancora, invece, che la fattura sia stata ricevuta nell'anno 2019, ma registrata nell'anno 2020. In tale ipotesi si dovrà prestare particolare attenzione per non pregiudicare definitivamente il diritto alla detrazione dell'Iva. L'art. 25 precisa che la fattura deve essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2019, cioè di ricezione della fattura. Conseguentemente, prima dell'approvazione del D.L. n. 18/2020, l'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito entro il 30 aprile prossimo. Ora, invece, per effetto dell'art. 62 in rassegna, la registrazione può essere effettuata entro il 30 giugno 2020. Al fine dell'esercizio del diritto di detrazione si dovrà tenere in considerazione anche la previsione del citato art. 19. La detrazione dovrà essere fatta valere con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Tornando all'esempio precedente, il diritto è sorto nel mese di dicembre dell'anno 2019, cioè allorquando la merce acquistata è stata consegnata e la fattura è stata ricevuta. Se il documento viene registrato nel successivo anno 2020, l'Iva a credito potrà essere fatta valere nella dichiarazione annuale Iva relativa al predetto periodo di imposta. La detrazione non deve quindi influenzare la liquidazione periodica Iva di dicembre dell'anno precedente, ma l'eccedenza troverà indicazione nel modello annuale. Anche in questo caso, però, il termine ultimo per indicare nella dichiarazione il credito, risulta ora spostato in avanti dal 30 aprile al 30 giugno prossimo.

Invece, se la fattura fosse stata ricevuta nel mese di gennaio 2020, il contribuente potrà esercitare il diritto alla detrazione entro il 30 aprile del 2021. Anche in questo caso, qualora la registrazione del documento fosse effettuata nell'anno successivo a quello di ricezione della fattura, il credito dovrà essere fatto valere nella dichiarazione annuale.

**L'emissione delle note di variazione Iva**- Il medesimo criterio deve essere seguito con riferimento all'emissione delle note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 26, comma 2 del decreto Iva, l'emissione della nota di variazione in diminuzione può essere effettuata non oltre la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Ad esempio, se le parti hanno risolto un contratto nel mese di luglio 2019, la nota di variazione può essere emessa entro il 30 giugno 2020. Anche in tale ipotesi il contribuente avrà a disposizione due mesi in più rispetto alla scadenza originaria del 30 aprile 2020.

**Gli errori la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva**- Il rinvio del termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva influisce anche sulle modalità relative al rivedimento operoso qualora il contribuente debba rettificare i dati precedentemente comunicati relativi alle liquidazioni periodiche Iva.

Il contribuente potrà, alternativamente, inviare una nuova LiPe o, in alternativa, effettuare la rettifica dei dati tramite la compilazione integrale del quadro VH. In questo caso, il contribuente avrà a disposizione due mesi di tempo in più per avvalersi di tale modalità a seguito dello slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Il predetto quadro VH dovrà essere compilato, come già anticipato, integralmente. Ciò anche nel caso in cui la correzione dei dati fosse relativa ad un solo periodo di liquidazione. Restano però sempre dovute le sanzioni ridotte che dovranno essere versate autonomamente dal contribuente.

**La dichiarazione Iva tardiva** - Si considerano comunque valide e non omesse le dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria. Se la scadenza fosse quella del 30 aprile, il termine ultimo per inviare tardivamente la dichiarazione annuale sarebbe stato quello del 29 luglio. Ora, invece, a causa della sospensione dell'adempimento, i 90 giorni spirano il 28 settembre 2020. Se la dichiarazione annuale non presenta imposte da versare, la sanzione ridotta dovuta per fruire del rivedimento operoso ammonta a 25 euro. Se la dichiarazione fosse presentata dopo il 28 settembre 2020, il modello si considererà omesso e non sarà possibile fruire del rivedimento operoso.

**ATTIVA GRATUITAMENTE**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)